

DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 2016
797/2016/S/GAS

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN
MATERIA DI MESSA IN SERVIZIO DI GRUPPI DI MISURA ELETTRONICI DEL GAS

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 28 dicembre 2016

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e s.m.i.;
- l'articolo 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici (di seguito: direttiva 2006/32/CE);
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08, recante "Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione, per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale" e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/08);
- la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG), recante "Regolazione tariffaria del servizio di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG). Disposizioni transitorie per il 2009" approvato con deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: RTDG);

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 631/2013/R/gas, recante “Modifiche e integrazioni agli obblighi di messa in servizio degli *smart meter gas*” e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 631/2013/R/gas);
- l’Allegato A della deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 329/2012/S/gas (di seguito: deliberazione 329/2012/S/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 542/2012/S/gas (di seguito: deliberazione 542/2012/S/gas).

FATTO:

1. Ai sensi dell’art. 11, dell’Allegato A, alla deliberazione ARG/gas 155/08, nel mese di luglio 2012 è stata effettuata la raccolta dei dati delle imprese distributrici relativa, tra l’altro, alla tipologia dei gruppi di misura del gas naturale installati presso i punti di riconsegna della rete di distribuzione in cui operano (c.d. raccolta “Telegestione gas”).
2. Dall’esame dei dati trasmessi dalle imprese distributrici di gas naturale nell’ambito della suddetta raccolta, è emerso che alcune imprese, tra cui Italfiuid S.r.l. (di seguito: Italfiuid o società) al tempo della predetta raccolta gestore del servizio di distribuzione del gas naturale nel Comune di Maierato, non avevano rispettato – con una percentuale di inadempienza superiore al 50% – l’obbligo di cui all’art. 10 dell’Allegato A della deliberazione ARG/gas 155/08 (di seguito: art. 10 della deliberazione ARG/gas 155/08), ora deliberazione 631/2013/R/gas, di mettere in servizio al 29 febbraio 2012 per la totalità dei punti di riconsegna con classe di misuratore maggiore di G40, gruppi di misura elettronici conformi ai requisiti della predetta deliberazione.
3. Pertanto, con deliberazione 542/2012/S/gas, l’Autorità ha avviato, nei confronti delle predette imprese distributrici di gas naturale, fra cui Italfiuid, un procedimento per accertare la violazione dell’art. 10 della deliberazione ARG/gas 155/08 ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95 e per adottare eventuali provvedimenti prescrittivi ai sensi dell’art. 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95.
4. In particolare, a Italfiuid è stata contestata l’inadempienza all’obbligo in esame per una percentuale – eccedente la quota oggetto di penale del 50% – pari al 50%.
5. Nel corso dell’istruttoria, la società non ha depositato documentazione difensiva.
6. Con nota 19 febbraio 2014 (prot. Autorità 5061), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
7. Con sentenza 21/15, depositata in data 27 luglio 2015, il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato il fallimento di Italfiuid.

8. Nell'ambito del presente procedimento, Sviluppo Energia S.r.l. (di seguito: Sviluppo Energia) – attuale esercente (dal 5 gennaio 2016) il servizio di distribuzione del gas naturale nel Comune di Maierato, precedentemente gestito da Italfluid – ha comprovato, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (acquisita con prot. Autorità 33185 del 14 novembre 2016), che, in data 12 ottobre 2016, sono stati messi in servizio gruppi di misura conformi alla deliberazione ARG/gas 155/08, ora deliberazione 631/2013/R/gas, presso tutti i punti di riconsegna dotati di misuratore di classe maggiore di G40, esistenti sulla propria rete di distribuzione alla predetta data.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

9. Ai sensi dell'art. 13, della direttiva 2006/32/CE, ora ribadito dall'art. 9, della direttiva 2012/27/UE, gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali di servizi energetici (energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento, acqua calda) ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso.
10. A tal fine, l'Autorità ha adottato la deliberazione ARG/gas 155/08, recante “Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione, per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale”.
11. L'art. 52, della RTDG, prevede che *“il soggetto responsabile dell'installazione e manutenzione dei misuratori è: (..) con riferimento ai punti di riconsegna, l'impresa distributrice per i clienti finali che prelevano gas da tali punti”*.
12. L'art. 10, comma 1, della citata deliberazione ARG/gas 155/08, prevede che il soggetto responsabile del servizio di misura metta in servizio, nei punti di riconsegna della rete di distribuzione del gas naturale in cui opera, gruppi di misura conformi a determinati requisiti, secondo il programma temporale ivi stabilito.
13. In particolare, con riferimento ai punti di riconsegna con gruppo di misura di classe maggiore di G40, il predetto obbligo avrebbe dovuto essere adempiuto per la totalità dei punti entro il 29 febbraio 2012 (art. 10, comma 1, lett. a).
14. Il combinato disposto dell'art. 11, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 155/08 e dell'art. 52, della RTDG, stabilisce, altresì, l'obbligo delle imprese distributrici di comunicare, entro il 30 giugno di ogni anno, all'Autorità il numero totale di punti di riconsegna esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché il numero totale di punti di riconsegna dotati di gruppi di misura messi in servizio ai sensi della citata deliberazione. Il secondo comma del predetto articolo 11 prevede transitoriamente, per l'anno 2012, che tali comunicazioni siano fatte entro il 31 luglio 2012.
15. In relazione al grado di assolvimento dell'obbligo di messa in servizio di gruppi di misura conformi alla deliberazione ARG/gas 155/08, l'art. 49, della RTDG, rubricato “Perequazione dei costi relativi al servizio di misura”, prevede:

- i. in caso di inadempienza inferiore al 50%, l'applicazione di una penale incidente sulla determinazione dell'ammontare di perequazione (art. 49, comma 1);
 - ii. in caso di inottemperanza superiore al 50%, l'avvio di un procedimento sanzionatorio per l'inadempienza eccedente la quota oggetto di penale (art. 49, comma 2).
16. Nel mese di luglio 2012 è stata effettuata, ai sensi dell'art. 11, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 155/08, la raccolta dati "Telegestione gas", in occasione della quale le imprese distributrici di gas naturale hanno comunicato, tra l'altro, per i gruppi di misura di classe maggiore di G40, il numero di quelli tradizionali non conformi alla deliberazione ARG/gas 155/08, nonché di quelli conformi, messi in servizio al 29 febbraio 2012 (data di scadenza dell'obbligo di messa in servizio del 100% dei gruppi di misura di tale classe conformi alla citata deliberazione).
17. Nell'ambito della predetta raccolta, Italfiuid, in qualità di esercente il servizio di distribuzione del gas naturale nel Comune di Maierato, ha comunicato che su 3 (tre) punti di riconsegna con gruppo di misura di classe superiore a G40 esistenti sulla propria rete di distribuzione, al 29 febbraio 2012 non era stato messo in servizio alcun gruppo di misura conforme ai requisiti funzionali minimi di cui alla deliberazione ARG/gas 155/08; dunque una percentuale di inadempienza – oltre il 50% del totale dei gruppi di misura di classe superiore di G40 – pari al 50%.
18. Sviluppo Energia ha comprovato, con la predetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 14 novembre 2016, che in data 12 ottobre 2016, sono stati messi in servizio gruppi di misura conformi alla deliberazione ARG/gas 155/08, ora deliberazione 631/2013/R/gas, presso tutti i punti di riconsegna dotati di misuratore di classe superiore a G40 esistenti sulla sua rete di distribuzione alla predetta data. Tale circostanza fa venire meno l'esigenza di adottare il provvedimento di cui al punto 1, lettera b), della deliberazione di avvio del procedimento.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

19. L'art. 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;
 - condizioni economiche dell'agente.
20. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, Italfiuid non ha rispettato disposizioni volte a diffondere la telelettura e la telegestione nella distribuzione del gas naturale a garanzia di una migliore qualità della misurazione e del servizio. I misuratori elettronici, infatti, permettono la definizione tempestiva di bilanci commerciali giornalieri attendibili per ciascun utente della rete di trasporto

(grossista/*shipper*) così da promuovere la concorrenza a vantaggio degli operatori più efficienti; sono il presupposto per l'emissione di fatture basate su consumi effettivi (anziché stimati); permettono ai clienti finali di conoscere immediatamente i propri consumi reali e dunque di indirizzare le proprie scelte contrattuali in favore di offerte adatte alle proprie esigenze di consumo; consentono, altresì, di migliorare e velocizzare i servizi commerciali resi in occasione di subentri e vulture e di rendere più veloce il passaggio da un fornitore di gas ad un altro. Ciò rende evidente il pregiudizio patito dagli utenti e dai clienti finali allacciati alla rete servita dall'esercente i quali, a causa della mancata messa in servizio dei predetti misuratori, non hanno potuto godere, secondo la tempistica prevista dalla regolazione dell'Autorità, dei benefici apportati dall'innovazione tecnologica dei gruppi di misura elettronici conformi ai minimi requisiti funzionali richiesti.

21. Sotto il presente profilo assume rilievo la circostanza che, al 29 febbraio 2012, non era stato messo in servizio alcun misuratore conforme ai requisiti della deliberazione ARG/gas 155/08 presso i punti di riconsegna dotati di gruppi di misura di classe superiore a G40 esistenti alla predetta data, dunque con un'alta percentuale di inadempienza (oltre la quota oggetto di penale del 50%) pari al 50%. In senso favorevole all'esercente, sia pur con minor rilievo, va considerato il modesto numero (tre) di clienti finali coinvolti.
22. Per quanto riguarda la durata della condotta contestata, si rileva che il 21 dicembre 2013 è subentrato a Italfiuid, nello svolgimento del servizio di distribuzione del gas naturale, il Comune di Maierato, come da comunicazione dello stesso Comune del 4 novembre 2015 (prot. Autorità 33049) (cui è successivamente subentrato, in data 5 gennaio 2016, l'attuale esercente Sviluppo Energia).
23. Per quanto riguarda l'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risultano circostanze rilevanti.
24. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, si rileva che Italfiuid è stata destinataria di precedenti provvedimenti sanzionatori da parte dell'Autorità. Segnatamente, con deliberazione 329/2012/S/gas, è stata sanzionata per violazione di obblighi informativi in materia tariffaria.
25. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, la società ha conseguito, per l'anno 2011, un fatturato rilevante pari a circa 175.000,00 (centosettantacinquemila/00) euro. La società, inoltre, risulta essere attualmente sottoposta alla procedura fallimentare di cui alla sentenza del Tribunale di Catanzaro 21/15 depositata in data 27 luglio 2015.
26. Gli elementi sopra evidenziati consentono, pertanto, tenuto altresì conto delle particolari condizioni economiche in cui versa la società, sottoposta ad una procedura fallimentare ancora in corso, di determinare la sanzione nella misura di euro 3.900 (tremilanovecento)

DELIBERA

1. di accertare la violazione da parte di Italfiuid S.r.l. dell'art. 10, comma 1, lett. a), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 155/08;
2. di irrogare, a Italfiuid S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 3.900 (tremilanovecento);
3. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Italfiuid S.r.l. (p. iva 01577000795), via Domenico Marincola Pistoia, n. 232, 88100 Catanzaro e all'indirizzo PEC italfiuid.srl@sicurezzapostale.it, al curatore fallimentare avv. Amalia Garzaniti, all'indirizzo PEC belmontegarzaniti.avv@pec.it, nonché a Sviluppo Energia S.r.l. (p. iva 02940590785), all'indirizzo PEC segreteria@pec.sviluppoenergiasrl.it, e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

28 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni